DELIBERAZIONE 17 APRILE 2014 176/2014/E/RHT

REVISIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI VIGILANZA SUL RISPETTO DEL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE IRES - "ROBIN HOOD TAX"

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 17 aprile 2014

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95), recante l'istituzione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità);
- il Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge 10 ottobre 1990, n. 287 (di seguito: legge 287/90), recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato";
- l'articolo 2638 del Codice civile, rubricato "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza";
- il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (di seguito: decreto legislativo 68/01), recante "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78";
- l'articolo 56, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";
- l'articolo 81, commi 16 e ss. del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133 (di seguito: decreto-legge 112/08), recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
- l'articolo 7, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148 (di seguito: decreto-legge 138/11), recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari";
- l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (di seguito: decreto-legge 69/13), convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia";

- l'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (di seguito: decreto-legge 101/13), convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni";
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, di emanazione del "Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481";
- le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 luglio 2011, n. 4388/2011, e 15 settembre 2011, nn. 5150 e seguenti;
- le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 gennaio 2014, nn. 516/14 e 518/14;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05, recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione con il Corpo della Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09;
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2012, 394/2012/E/RHT (di seguito: deliberazione 394/2012/E/RHT);
- la segnalazione 26 agosto 2011, PAS 16/11 dell'Autorità al Parlamento e al Governo in ordine ad alcuni effetti dell'art. 7 del decreto-legge 138/11 nei settori dell'energia;
- la Relazione al Parlamento 27 dicembre 2013, 629/2013/I/RHT sull'attività di vigilanza svolta nell'anno 2013 sul divieto di traslazione della maggiorazione IRES (cosiddetta "Robin Hood Tax") sui prezzi al consumo, ai sensi dell'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 601/2013/E/RHT (di seguito: consultazione 601/2013/E/RHT).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 112/08 ha disposto una maggiorazione dell'aliquota IRES a carico degli operatori economici attivi nei settori dell'energia che rispondono a specifici requisiti;
- la previsione dell'addizionale IRES è stata accompagnata, al comma 18 del citato articolo 81, dall'introduzione del divieto di traslare sui prezzi al consumo l'onere derivante dalla maggiorazione d'imposta (di seguito: divieto di traslazione) e dalla contestuale attribuzione all'Autorità del compito di vigilare sulla puntuale osservanza del divieto medesimo da parte degli operatori economici interessati;
- l'articolo 56, comma 3, della legge 99/09 ha previsto l'incremento di un punto percentuale dell'aliquota dell'addizionale IRES (dal 5,5% al 6,5%);
- l'articolo 7, del decreto-legge 138/11 ha previsto l'applicazione della maggiorazione d'imposta agli esercenti il servizio di trasmissione, dispacciamento e distribuzione dell'energia elettrica e di trasporto e distribuzione del gas naturale, estendendo la stessa anche alle società che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica ed eolica, precedentemente escluse dalla vigilanza;
- l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 69/13 ha ampliato l'ambito di applicazione dell'addizionale IRES, riducendo i parametri del volume di ricavi e del reddito

- imponibile rispettivamente a 3 milioni di euro e 300 mila euro in luogo dei precedenti 10 milioni di euro e 1 milione di euro;
- l'art. 11, comma 14 del decreto-legge 101/13 ha aggiunto un periodo in calce all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 112/08, che riporta: "La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas si svolge mediante accertamenti a campione e si esercita nei confronti dei soli soggetti il cui fatturato è superiore al fatturato totale previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287".

CONSIDERATO CHE:

- il Consiglio di Stato, con le sentenze nn. 4388/2011, 5150/2011 e seguenti, ha:
 - affermato che gli strumenti conoscitivi individuati dall'Autorità per acquisire e analizzare i dati contabili trasmessi dagli operatori risultano "adeguati e proporzionati" al compito assegnatole dal Legislatore, anche in considerazione della "difficoltà e complessità proprie dell'esercizio di un potere di vigilanza su settori particolarmente sensibili e densi di implicazioni";
 - precisato che gli obblighi di informazione gravanti sugli operatori non si risolvono in un meccanismo generalizzato di controllo sulla formazione dei prezzi, né precludono agli operatori la possibilità di variare il prezzo dei prodotti dei settori di mercato interessati, ma sono finalizzati a individuare le imprese sulle quali condurre un'indagine più approfondita al fine di accertare l'eventuale violazione del divieto di traslazione dell'addizionale d'imposta sui prezzi al consumo;
 - affermato che i compiti di vigilanza sull'osservanza del divieto di traslazione determinano per necessità logico-giuridica l'attribuzione della competenza ad esercitare i poteri di indagine previsti dall'articolo 2, della legge 481/95, anche su settori diversi da quelli dell'energia elettrica e del gas;
 - precisato, infine, che l'obbligo di motivazione, in caso di variazione del margine, non si risolve in una presunzione di violazione del divieto di traslazione, ma costituisce solo un primo criterio di selezione delle imprese sulle quali effettuare accertamenti più approfonditi;
- con la deliberazione 394/2012/E/RHT l'Autorità ha operato un riordino delle disposizioni in materia di vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione IRES;
- il Consiglio di Stato con le sentenze nn. 516/14 e 518/14 ha preso atto che l'Autorità nell'adottare la deliberazione 394/2012/E/RHT ha modificato, a favore delle imprese, i previgenti metodi di controllo e ha previsto oneri informativi meno gravosi per le stesse;
- la mancata ottemperanza agli obblighi informativi, rappresentando un ostacolo all'attività di vigilanza, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, è presupposto per l'irrogazione da parte dell'Autorità di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95 e per l'avvio di attività ispettive;
- con la consultazione 601/2013/E/RHT l'Autorità ha illustrato sia i criteri che intende adottare per eseguire gli accertamenti a campione richiesti dal Legislatore con il decreto-legge 101/13, sia le proposte volte a razionalizzare gli adempimenti connessi alla vigilanza;

- alla suddetta consultazione hanno partecipato sia operatori del settore sia associazioni di categoria, presentando memorie e osservazioni; sebbene nel complesso gli orientamenti dell'Autorità siano stati accolti favorevolmente, sono state altresì evidenziate le seguenti esigenze e proposte:
 - a) per quanto concerne il criterio di campionatura messo in consultazione, per selezionare gli operatori da sottoporre a possibili accertamenti:
 - (i) alcuni soggetti evidenziano l'opportunità di individuare un valore minimo della variazione percentuale del margine di contribuzione affinché possa essere considerata rilevante ai fini dell'inclusione nel campione;
 - (ii) alcuni operatori inoltre criticano l'intenzione dell'Autorità di includere nel suddetto campione anche gli operatori *leader* dei segmenti vigilati (indipendentemente dall'entità della variazione positiva del margine di contribuzione rilevata); al riguardo si sostiene che un siffatto criterio di inclusione, da un lato, discriminerebbe gli operatori *leader* rispetto agli altri soggetti che operano nel medesimo mercato e che abbiano avuto la stessa variazione del margine di contribuzione, dall'altro lato, eluderebbe la finalità della norma primaria che ha appunto previsto un accertamento a campione;
 - b) in relazione alla semplificazione degli adempimenti per le imprese esercenti servizi sottoposti a regolazione tariffaria da parte dell'Autorità, è stata rilevata l'opportunità di prevedere specifiche disposizioni anche per gli esercenti i servizi di tutela, in quanto anche per essi l'Autorità regola le condizioni economiche:
 - c) per quanto concerne l'orientamento dell'Autorità, per le altre imprese vigilate, di mantenere una suddivisione per semestre dei dati contabili, prevedendo comunque un invio delle informazioni richieste con una cadenza annuale anziché semestrale, alcuni soggetti hanno accolto favorevolmente quest'ultima modifica; tuttavia, è stata evidenziata l'opportunità di semplificare ulteriormente gli oneri, escludendo la suddivisione dei detti dati contabili per semestre;
 - d) in relazione all'intenzione dell'Autorità di modificare il periodo base di confronto sinora adottato identificato nel secondo semestre del 2007 e nel primo semestre del 2008 –, utilizzando quello relativo all'esercizio 2010:
 - (i) un operatore ha chiesto di mantenere il medesimo periodo base di riferimento, ritenendo che il periodo di imposizione non dovrebbe dipendere da eventuali balzi di imposizione e che la soluzione prescelta dall'Autorità sarebbe comunque di tipo transitorio dal momento che l'applicazione dell'incremento del 4% sull'aliquota dell'addizionale è stato disposto dal decreto-legge 138/11 sino all'esercizio 2013;
 - (ii) un altro operatore, pur concordando in linea di massima sulla scelta, sottoposta a consultazione dall'Autorità, di modificare il periodo base di confronto per le richiamate verifiche, ha comunque prospettato la possibilità di individuare l'esercizio 2012 quale anno di riferimento, dal momento che quest'ultimo sarebbe quello immediatamente precedente a quello in cui si applicherebbero le disposizioni di cui al decreto legge 101/13 in materia di vigilanza; ad avviso del medesimo operatore, inoltre, con riferimento agli esercizi successivi, sarebbe opportuno individuare quale "anno base", l'ultimo in cui l'impresa è stata oggetto di una verifica con esito di mancata traslazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- le critiche riportate *sub* a) (ii), in merito all'intenzione di includere nel campione anche l'operatore *leader* non appaiono fondate per diverse ragioni; innanzi tutto, la scelta di includere nel campione dei soggetti anche il principale operatore di ciascun settore vigilato, in relazione al fatturato conseguito, in caso di variazione positiva del margine di contribuzione, risulta coerente con l'articolo 11, comma 14 del decreto-legge 101/13, che dà rilevanza alla dimensione del fatturato ai fini della individuazione del perimetro soggettivo entro cui l'Autorità è tenuta a svolgere l'attività di vigilanza di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 112/08;
- quanto sopra, inoltre, non comporta alcuna discriminazione tra imprese vigilate, atteso che l'indicazione normativa in merito all'utilizzo delle soglie di fatturato ai fini della delimitazione del perimetro soggettivo per l'esercizio dell'attività di vigilanza impone proprio di differenziare le posizioni degli operatori vigilati in funzione anche del fatturato; a ciò aggiungasi che tale previsione non crea un'alterazione dell'obbligo posto in capo all'Autorità di procedere a una verifica a campione poiché, come si evince dalle osservazioni degli stessi operatori, non comporta un'automatica inclusione dei leader dei settori vigilanti nel perimetro delle verifiche;
- quanto all'osservazione *sub* c), che critica l'intenzione di mantenere una suddivisione per semestre dei dati contabili, essa omette di considerare il fatto che, sino al 2013, i dati contabili sono stati trasmessi semestralmente, secondo il criterio della competenza economica; di conseguenza, una modifica dell'attuale modalità di trasmissione introdurrebbe l'onere, a carico degli operatori, di aggregare i dati contabili riferiti ai precedenti esercizi (2007 2013), per renderle confrontabili con quelli da inviare, in forma aggregata, a partire dall'esercizio 2014;
- pertanto, l'eventuale accoglimento di tale proposta, piuttosto che comportare una semplificazione degli adempimenti previsti in materia di vigilanza, si tradurrebbe, di fatto, in un maggior onere amministrativo a carico degli operatori;
- non appaiono infine fondate le osservazioni *sub* d), critiche con l'intenzione di modificare l'attuale periodo di confronto; infatti, l'individuazione degli esercizi successivi a quello in corso al 31.12.2009, quali periodi base di confronto, in luogo degli attuali, consentirebbe di risolvere le difficoltà incontrate dagli operatori nel ricostruire le posizioni contabili con riferimento agli esercizi 2007/2008 e, al contempo, di tener conto degli intervenuti mutamenti negli assetti societari avvenuti nel corso degli anni, che non consentono, tra l'altro, una visione continuativa sui prezzi praticati; inoltre, le proposte avanzate dagli operatori e riportate *sub* d) (i) e (ii) appaiono in contrasto con la *ratio* di semplificazione introdotta dai recenti interventi normativi e non individuano soluzioni alternative a quelle oggetto di consultazione, finalizzate a ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese.

RITENUTO CHE:

• le modifiche legislative intervenute nel 2013 rendano opportuno un ulteriore riordino delle disposizioni in materia di vigilanza;

- gli adempimenti richiesti siano finalizzati a costituire la base informativa minimale dei dati necessari all'attività di vigilanza, in modo da apportare un'ulteriore riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese;
- la vigilanza debba essere incentrata sul monitoraggio e l'analisi dei dati contabili comunicati dagli operatori, al fine di riferire al Parlamento sull'attività svolta ai sensi dell'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 112/08 e in esecuzione dei poteri di segnalazione riaffermati dalle citate sentenze del Consiglio di Stato;
- fatto salvo quanto considerato sopra con riferimento alle osservazioni richiamate alle precedenti lettere a) (ii), c) e d), le restanti osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione richiamate *sub* a) (i) e b) siano meritevoli di accoglimento; e che pertanto, nell'attuare gli orientamenti presentati nel documento di consultazione 601/2013/E/RHT dall'Autorità, sia opportuno:
 - prevedere che gli operatori trasmettano i dati contabili con cadenza annuale, mantenendo comunque l'attuale suddivisione delle componenti economiche per competenza semestrale, e che venga eliminato il dettaglio relativo alle transazioni "infra/extra gruppo" con l'obiettivo di semplificare gli oneri amministrativi a carico delle imprese;
 - prevedere l'invio di minime informazioni contabili da parte dei soggetti per i quali i ricavi sono fissati in via amministrativa e per i quali è pertanto esclusa la possibilità di condotte traslative a danno dei consumatori;
 - prevedere l'utilizzo degli esercizi successivi a quello in corso al 31.12.2009, quali periodi base di confronto, in luogo degli attuali secondo semestre del 2007 e primo semestre del 2008;
 - ampliare il periodo oggetto delle verifiche contabili dal semestre all'anno, determinando la variazione del margine di contribuzione annuale in luogo di quella semestrale;
 - individuare un criterio omogeneo per la campionatura dei soggetti vigilati che permetta di selezionare le imprese sulle quali condurre gli accertamenti; in tal senso, oltre a includere i c.d. operatori *leader*, si escludono preliminarmente le imprese che non possono traslare l'addizionale in quanto non hanno corrisposto la stessa, ovvero hanno operato esclusivamente sul mercato estero ove non è prevista l'applicazione della norma;
- sia infine opportuno, diversamente da quanto inizialmente indicato nel documento di consultazione, mantenere il dettaglio relativo alle operazioni sul mercato estero, al fine di individuare quei soggetti che hanno operato principalmente su tale mercato per il quale, quindi, non è applicabile il rispetto del divieto di traslazione; questa scelta è motivata da ragioni di opportunità in quanto tali informazioni consentono di identificare le imprese che, operando principalmente sul mercato nazionale, si trovano più di altre nella possibilità di traslare l'addizionale d'imposta sui prezzi al consumo

DELIBERA

Articolo 1

Oggetto

1.1. Il presente articolato individua nuovi criteri e modalità per la vigilanza svolta dall'Autorità sulla puntuale osservanza del divieto di traslazione sui prezzi al consumo della maggiorazione d'imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 112/08.

Articolo 2

Destinatari

2.1 Gli operatori economici tenuti agli adempimenti disposti dalla presente deliberazione (di seguito: gli operatori) sono i soggetti il cui fatturato totale è superiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai quali si applica l'addizionale dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 112/08.

Articolo 3

Adempimenti

- 3.1 Gli operatori, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 4, inviano all'Autorità, entro 60 giorni dal termine civilistico di approvazione del bilancio d'esercizio:
 - a) copia del bilancio d'esercizio, unitamente all'eventuale bilancio consolidato;
 - b) gli importi relativi al proprio reddito imponibile e all'addizionale IRES;
 - c) i valori e le quantità relativi ai costi, ai ricavi e alle rimanenze, a livello di singolo prodotto o di singola famiglia di prodotti vigilati, suddivisi per competenza semestrale. Dette informazioni devono essere ripartite distinguendo le transazioni effettuate sul mercato estero e su quello nazionale secondo quanto indicato nei prospetti predisposti dall'Autorità.
- 3.2 I dati di cui al comma 1, lettera c), se difformi da quelli esposti nelle voci A1, A2, B6 e B11 di bilancio, devono essere riconciliati mediante la trasmissione di note di raccordo.
- 3.3 La comunicazione di tutti i dati contabili deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la veridicità e la conformità dei dati trasmessi ai dati ufficiali aziendali, rilasciata dal rappresentante legale della società. Il modello secondo il quale deve essere redatta tale dichiarazione è pubblicato sul sito internet dell'Autorità.

Articolo 4

Adempimenti previsti per le imprese con ricavi amministrati

- 4.1 Gli operatori esercenti le attività di:
 - a) trasmissione, dispacciamento o distribuzione dell'energia elettrica;
 - b) trasporto o distribuzione del gas naturale;
 - c) produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ceduta a prezzi amministrati;
 - d) vendita di energia elettrica e/o gas esclusivamente ai clienti in regime di maggior tutela

comunicano le informazioni e i dati contabili di cui al precedente articolo 3, comma 1, limitatamente al reddito imponibile, all'addizionale IRES e al volume di ricavi complessivo.

Articolo 5

Verifiche contabili

- 5.1 In caso di variazione positiva del margine di contribuzione annuale rispetto a periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2009, attribuibile almeno in parte alla dinamica dei prezzi, l'Autorità ne chiede motivazione agli operatori. In ogni caso, l'accertamento di condotte traslative comporterà, quale base di riferimento per le verifiche contabili, l'utilizzo del primo esercizio precedente per il quale le verifiche avranno escluso la violazione del divieto.
- 5.2 Le richieste di motivazioni di cui al comma 1 e gli accertamenti di cui al successivo articolo 6, sono avviati nei confronti di un campione di operatori numericamente non superiore al 20% di quelli appartenenti ai settori vigilati.
- 5.3 L'Autorità per ogni esercizio vigilato seleziona gli operatori da includere nel campione, in base al seguente ordine di priorità:
 - a) la rilevanza economica, in valore assoluto, della variazione positiva del margine di contribuzione attribuibile alla dinamica dei prezzi e quindi,
 - b) la rilevanza, in termini percentuali, della predetta variazione del margine in rapporto alla maggiorazione IRES (percentuali superiori o uguali al 100%).
- 5.4 La variazione positiva del margine costituisce comunque presupposto per includere nel campione di cui al comma 2, il principale operatore di ciascun settore vigilato in relazione al volume di ricavi conseguito.

Articolo 6

Modalità di accertamento della violazione del divieto di traslazione

- 6.1 L'Autorità può chiedere agli operatori, unitamente alla motivazione di cui all'art. 5, comma 1, ulteriori informazioni e documenti utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza.
- 6.2 Valutate le motivazioni e le ulteriori informazioni trasmesse dagli operatori, la sussistenza della variazione positiva del margine di contribuzione attribuibile alla dinamica dei prezzi può costituire presupposto per l'avvio di un procedimento individuale volto ad accertare l'eventuale violazione del divieto di traslazione.

6.3 Gli esiti dell'attività di vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione sui prezzi al consumo della maggiorazione d'imposta sono periodicamente comunicati dall'Autorità mediante una relazione al Parlamento.

Articolo 7

Ispezioni

7.1 Per lo svolgimento delle attività ispettive l'Autorità può richiedere la collaborazione della Guardia di Finanza ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 68/01 e del relativo Protocollo di Intesa.

Articolo 8

Modalità d'adempimento

8.1 Tutti i dati contabili, i documenti e le informazioni, di cui all'articolo 3, devono essere trasmessi mediante il Sistema Informativo, accessibile attraverso il sito internet dell'Autorità.

Articolo 9

Inottemperanza agli obblighi informativi

9.1 Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 2638 del Codice civile, la mancata ottemperanza agli obblighi informativi previsti dal presente provvedimento rappresenta presupposto per l'irrogazione da parte dell'Autorità di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95 e per l'avvio delle attività ispettive, di cui al precedente articolo 7.

Articolo 10

Disposizioni transitorie e finali

- 10.1 Le disposizioni di cui alla deliberazione 394/2012/E/RHT continuano a essere applicate con esclusivo riferimento alle verifiche contabili e agli obblighi informativi relativi agli esercizi precedenti al 2013.
- 10.2 Entro il termine di cui all'articolo 3, comma 1, gli operatori che hanno già trasmesso all'Autorità i dati contabili riferiti al 1 semestre 2013 completano la trasmissione dei dati e delle informazioni contabili relativi al medesimo esercizio.
- 10.3 Gli accertamenti a campione di cui all'articolo 5 si applicano alle verifiche contabili relative all'esercizio 2013 e successivi.
- 10.4 La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it e trasmessa al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Ministro dello Sviluppo Economico.

17 aprile 2014

IL PRESIDENTE Guido Bortoni